

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 501 DEL 18 GIUGNO 2021

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL PUNTO VACCINALE

STRAORDINARIO "HUB VACCINALE ATTIVATO DA ENEL ITALIA SPA"

PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN GRAVELLONA TOCE

CORSO SEMPIONE 192

TRA

L'ASL VCO di Omegna, P.IVA/C.F. 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale

ASL VCO Dr.ssa Chiara Serpieri domiciliata ai fini del presente accordo contrattuale presso

la sede legale della stessa ASL, Via Mazzini 117, 28887 Omegna (VB).

E

l'Azienda **ENEL ITALIA SPA**, iscritta nel Registro delle Imprese di al numero di

codice fiscale e numero di iscrizione, nella persona di, in

qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso

.....

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte ha acquisito nelle specifiche Linee di Indirizzo pubblicate in data

26/04/2021, l'accordo sottoscritto in data 08/04/2021 tra i Ministeri del Lavoro, della Salute

e dello Sviluppo economico, l'INAIL e il Commissario Straordinario Emergenza COVID, ai

fini dell'estensione della campagna vaccinale ai lavoratori, raccomandandone anche il

coinvolgimento dei relativi familiari, delle aziende produttive insite sul territorio regionale

quale iniziativa di sanità pubblica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

Realizzazione ed attivazione di un Hub vaccinale rispondente ai requisiti strutturali/logistici,

tecnologici ed organizzativi previsti nelle Linee di Indirizzo della Regione Piemonte del

26/04/2021, qui integralmente richiamate ed allegate.

ART. 2 - Obblighi dell'ASL VCO

L'ASL si impegna:

- ad effettuare controlli in forma casuale della rispondenza ai requisiti strutturali/logistici, tecnologici ed organizzativi, autocertificati dall'Azienda, mediante l'utilizzo di specifica Check-list
- alla fornitura del sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni – SIRVA-Light
- a verificare e gestire le richieste di autorizzazione all'accesso dei Medici Competenti, altro personale sanitario autorizzato e personale amministrativo segnalati dall'Aziende, ed a richiedere al CSI Piemonte le rispettive credenziali di utilizzo di SIRVA-Light
- a realizzare la configurazione del punto vaccinale straordinario attribuendo il codice STS11 o HSP11 e la matricola ARPE (MUP)
- a segnalare alla Centrale Operativa 118 l'apertura del punto vaccinale straordinario richiedendo la garanzia della presa in carico della persona con eventuale complicanza post-inoculazione
- alla fornitura dei vaccini e di tutto il materiale necessario alla preparazione e somministrazione (nello specifico: soluzione fisiologica; siringa; ago; scheda tecnica del vaccino utilizzato);
- alla fornitura del format relativo alla scheda anamnestica e scheda consenso informato del vaccino utilizzato, con onere di immediato aggiornamento qualora siano intervenute modifiche a livello nazionale
- all'utilizzo del documento di Trasporto (DDT) per il trasporto dei vaccini da azienda sanitaria verso azienda produttiva elaborato da D.I.R.M.E.I.
- a fornire indicazioni procedurali da adottare in caso di

	rottura/danneggiamento/furto di dosi di vaccino o dosi inutilizzate ancora in corso	
	di validità	
	- allo smaltimento dei rifiuti speciali	
	- a monitorare l'effettivo utilizzo dei vaccini quotidianamente consegnati all'Azienda	
	e fornirne report settimanale al Commissario Area Giuridica Amministrativa	
	D.I.R.M.E.I.	
	ART. 3 – Obblighi dell'Azienda ENEL di Gravellona Toce	
	L'Azienda si impegna:	
	- ad allestire l'Hub vaccinale nel rispetto cogente dei requisiti strutturali/logistici,	
	tecnologici ed organizzativi declinati nelle Linee di Indirizzo del 26/04/2021	
	- a fornire all'ASL i dati del personale che opererà nel punto vaccinale straordinario	
	compilando gli specifici format elaborati da CSI Piemonte per il rilascio delle	
	credenziali di utilizzo di SIRVA-Light	
	- a garantire la partecipazione degli operatori coinvolti nel processo vaccinale al	
	corso FAD obbligatorio EDUISS "Campagna vaccinale COVID-19: la	
	somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19"	
	- ad assicurare l'utilizzo delle istruzioni operative e check-list fornite da D.I.R.M.E.I.	
	- a garantire il servizio di trasporto dei vaccini nel rispetto della catena del freddo e	
	l'utilizzo del documento di Trasporto (DDT) elaborato da D.I.R.M.E.I.	
	- ad utilizzare i vaccini esclusivamente per il personale dell'Azienda e loro familiari	
	in linea diretta (genitori, conviventi, figli) qualora l'Azienda intenda includerli,	
	garantendo la raccolta delle adesioni (prenotazioni)	
	- alla pulizia ordinaria dei locali durante l'attività vaccinale e al termine della stessa	
	seguendo le Raccomandazioni fornite da D.I.R.M.E.I.	
	- a rendicontare giornalmente all'ASL di competenza territoriale l'avvenuto utilizzo	
	3	

	di tutti i vaccini consegnati	
	- ad applicare le indicazioni procedurali definite dall'ASL di competenza territoriale	
	in caso di rottura/danneggiamento/furto di dosi di vaccino o dosi inutilizzate ancora	
	in corso di validità	
	- allo smaltimento dei rifiuti	
	ART. 4 – Protezione dei dati personali	
	Il Medico Competente o personale sanitario autorizzato, così come definito dal Garante	
	della Privacy, nel documento “Il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul	
	luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, è tenuto a svolgere i	
	propri compiti, nei limiti stabiliti e alle condizioni dettate dalla disciplina di settore e dalla	
	disciplina di protezione dei dati personali, con le risorse fornite dall'azienda (“a spese” del	
	datore di lavoro), ma in piena autonomia professionale, agendo, anche in questo caso, quale	
	titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti della struttura, nel rispetto di misure	
	volte a assicurare l'indipendenza del servizio.	
	In considerazione inoltre che in base a quanto definito nel “Protocollo nazionale per la	
	realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di	
	vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021,	
	viene sancito che	
	<ul style="list-style-type: none"> paragrafo 6: “I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi 	
	<i>inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di</i>	
	<i>lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione</i>	
	<i>(siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli</i>	
	<i>strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi</i>	
	<i>Sanitari Regionali territorialmente competenti”</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> paragrafo 11: “Il medico competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la 	
	4	

	<i>tutela della riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle</i>	
	<i>vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi</i>	
	<i>Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6"</i>	
	di conseguenza , per la sola l'attività di registrazione delle vaccinazioni eseguite dovrà	
	ricevere le credenziali di autorizzazione all'uso dei sistemi da parte dei Servizi Sanitari	
	Regionali territorialmente competenti, agendo in qualità di personale sanitario autorizzato	
	dall'Azienda Sanitaria.	
	Il personale sanitario "autorizzato" dell'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei	
	dati e il CSI Piemonte, in qualità di Responsabile del trattamento per conto dell'ASL,	
	garantiscono l'applicazione di misure di sicurezza adeguate idonee a proteggere i dati	
	personali e sensibili contro i rischi di distruzione o perdita, di accesso, di accesso non	
	autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come	
	definito dall'art 32 del GDPR 679/2016.	
	Quanto sopra in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. dal	
	Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018).	
	ART. 5 – Durata della convenzione	
	La presente convenzione, che decorre dalla data di sottoscrizione, avrà validità fino al	
	31.12.2021.	
	ART. 6 - Assicurazioni	
	Gli obblighi assicurativi sono a carico dell'Azienda produttiva con apposita polizza a	
	copertura dei rischi derivanti dall'attività vaccinale a favore dei dipendenti e dei familiari	
	qualora ricorrano le condizioni.	
	ART. 7 - Disposizioni finali	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 3 57 del	
	D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con oneri a carico della parte richiedente.	
	5	

Le spese di bollo sono assolte virtualmente da ENEL ITALIA SPA (autorizzazione

dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di _____).

Per quanto non espressamente nel presente testo convenzionale si fa espresso rinvio alle

Linee di Indirizzo della Regione Piemonte del 26/04/2021, qui integralmente richiamate ed

allegate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge

7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

Per ENEL ITALIA SPA

Per L'ASL VCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(_____)

(Dr.ssa Chiara Serpieri)